



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Delibera Presidenziale n. 10/21 del 26.01.2021

OGGETTO: Integrazione contrattuale interinale della parte variabile dell'emolumento del Segretario Generale.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

Visto il Decreto MIT n. 126 del 04.04.2017 relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Premesso che:

- il contratto di riferimento è il C.C.N.L. dei Dirigenti di Aziende fornitrici di beni e servizi, rinnovo sottoscritto nel novembre 2019 e valido sino al 31/12/2023;
- che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ricomprende i Porti di Augusta e Catania;
- che a far data dal 02/09/2019, il Dott. Attilio MONTALTO svolge le funzioni di Segretario Generale presso la predetta Autorità di Sistema Portuale, secondo quanto disposto con la delibera n. 07/19 del 26.06.2019 del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- che in data 29/08/2019 il suddetto Segretario Generale e il Presidente dell'Autorità di Sistema hanno sottoscritto il contratto di lavoro con il quale è stato, altresì, disciplinato il trattamento economico del medesimo, sia nella parte fissa sia in quella variabile;
- che al Segretario Generale si applicano gli effetti giuridici ed economici del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi così come previsto dal Protocollo d'intesa siglato da Assoporti e Federmanager in data 22.12.2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- che la retribuzione è proporzionale laddove sia ancorata a dei parametri che sono quelli del tempo impiegato per lo svolgimento del lavoro, della qualità dello stesso, della quantità di lavoro svolto, alle responsabilità connesse, anche in termini di sovraesposizione discendente dai rapporti verso l'utenza e la filiera degli attori di processo;
- che i riconoscimenti accessori attribuiti alle figure dirigenziali dotate di massima autonomia e discendenti responsabilità, devono trovare adeguata indicizzazione anche al fine di non pregiudicare il principio di parità di trattamento ed equa proporzionalità tra le mansioni condotte, a cui sono correlate precise e gravose responsabilità;
- che la rimodulazione della parte fissa del modello retributivo è materia di contrattazione fra Datore di lavoro e Dirigente;
- che per effetto della riorganizzazione della Segreteria Tecnico Operativa, definita dall'odierna Pianta Organica, che rimodula l'assetto di tutti gli Uffici dell'AdSP in otto aree, stante la presenza

in organico di solo due dirigenti strutturati, ha fatto seguito l'esigenza di distribuire, *ratione materiae*, la responsabilità ad interim delle sei aree prive di dirigenza, cui è correlato un ulteriore aggravio di impegno richiesto e responsabilità connesse, fra i citati Dirigenti e lo stesso Segretario Generale;

- rilevato che rispetto alla data di stipula del contratto e dunque delle clausole che lo compongono nella parte in cui era stata prevista la corresponsione al Segretario Generale di un importo concordato in ordine al raggiungimento dell'Obiettivi individuali riferiti al proprio specifico incarico;
- rilevato, altresì, che a far data dal 28.10.2020 il Segretario Generale sta espletando, in aggiunta alle mansioni di competenza, anche quelle riferite altre aree, stante la *vacatio* delle dette posizioni nominali, non prevedibili alla data della stipula del contratto di cui infra;
- dato che in concreto il Segretario Generale sta quindi espletando direttamente le mansioni di competenza dei dirigenti vacanti, con un ovvio e consequenziale aggravio lavorativo e di responsabilità;
- stante la straordinarietà e provvisorietà del gravoso incarico di fatto assolto dal Segretario Generale a cagione della momentanea assenza delle figure contrattualmente previste (due Dirigenti strutturati a fronte delle otto posizioni previste in Pianta Organica);
- ritenuto, quanto precede in linea con la giurisprudenza maggioritaria e costante ossia: "che i concetti di "proporzionalità e sufficienza" non siano mere disposizioni programmatiche, ma già norme valide per poter essere applicate nel singolo caso del datore di lavoro. La retribuzione, infatti, è proporzionale laddove sia ancorata a dei parametri che sono quelli del tempo impiegato per lo svolgimento del lavoro, della qualità dello stesso, della quantità di lavoro svolto, alle responsabilità connesse, anche in termini di sovraesposizione discendente dai rapporti verso l'utenza e la filiera degli attori di processo...";
- considerato quanto rappresentato risponde al precetto giuridico di cui all'art. 36, comma 1, della Costituzione, inerente la "proporzionalità" della retribuzione del lavoratore, che la Costituzione prescrive sia ancorata a degli elementi oggettivi, afferenti essenzialmente al seguente triplice ordine di indici:
 - Quantità e complessità degli atti prodotti;
 - Nesso di causalità diretta tra la complessità degli atti elaborati e la responsabilità dei medesimi da parte del dirigente all'esterno;
 - Incisività diretta degli atti e dei processi amministrativi di produzione dei medesimi sul bilancio e sulla produttività dell'Ente.
- Valutato altresì il favorevole parere espresso dall'Avvocatura dello Stato sul punto con nota n.2020/42110 del 07/07/2020;

Per tutte le argomentazioni sopra esposte si concerta con il Segretario Generale una rimodulazione della parte variabile da corrispondere in via aggiuntiva in relazione all'effettivo ed oggettivo raggiungimento degli obiettivi, nella totale *vacatio* delle figure Dirigenziali che avrebbero dovuto rivestire le aree in concreto ricoperte dal medesimo.

Per tutto quanto rappresentato e dedotto

DELIBERA

ai fini del trattamento economico del Segretario Generale, con riferimento alla parte premiante variabile della retribuzione lorda annua, da corrispondersi per tutta la durata e lo svolgimento dell'incarico, a parziale modifica di quanto concordato dal contratto di lavoro sottoscritto in data 29/08/2019, che il medesimo avrà diritto, oltre a quanto già disciplinato:

- alla corresponsione di un ulteriore quota premiale nel caso di raggiungimento degli obiettivi fissati con riferimento ad ognuna delle aree assegnate in reggenza ad interim. Nel caso l'Area fosse assegnata nel corso dell'anno, l'importo del premio da erogarsi sarà rapportato al rateo mensile. In ogni caso l'importo del premio riferito ad ogni area aggiuntiva assegnata non potrà superare il 25% dell'importo massimo concordato già contrattualizzato.

La presente disciplina è già applicabile dal 01/01/2021 con riferimento all'erogazione del premio riferito alle aree assegnate ad interim per l'attività del 2020.

Tutti i correlati oneri retributivi, contributivi e previdenziali, previsti per legge, saranno imputati ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, che presentano la necessaria disponibilità.

Si notifica, per i conseguenti adempimenti, all'ufficio Amministrazione e Personale.

Visto di compatibilità e regolarità al bilancio

Area Amministrativa Contabile

Il Funzionario Coordinatore

Dott. Pierluigi Incastrone

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata